

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AFFARI GENERALI



ORIGINALE

" DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE "

**** 2016 ****

n. 3 del 20.07.2016

Oggetto: DI VILIO + altri- AMMISSIONE PARZIALE

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, in Via Garcia Lorca, si è riunito l'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	DOTT. MARCO ALICANDRO	X	
2	DOTT. PIO AMATO	X	
3	DOTT. GERALDO BONACCI	X	

Redige verbale il Dott. Geraldo Bonacci

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



L'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Succivo nominato con D.P.R. 25 settembre 2012

PREMESSO CHE:

- il Comune di Succivo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2012, immediatamente eseguibile, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 25/09/2012 è stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con delibera n. 1 dell'OSL del 22/10/2012 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata ed ha provveduto ad avviare le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva;
- con deliberazione n.102/2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione ha determinato la massa passiva;
- con deliberazione n. 107/2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione ha individuato la massa attiva;
- deliberazione n.110/2014 è stata avviata la procedura di liquidazione del primo acconto dei crediti ammessi;
- con deliberazione n.112/2014 è stato approvato il piano di estinzione delle passività e
- a seguito di rilievi istruttori del Ministero dell'Interno di cui alla nota Prot. 14525 del 25 novembre 2014 e ad ordinanze interlocutorie adottate dal Tar Campania- Sezione di Napoli rese, nel corso di giudizi amministrativi, tuttora non definiti nel merito, proposti dal Comune di Succivo rispetto a provvedimenti di non ammissione alla massa passiva, l'Osl ha proceduto ad una nuova adozione del Piano di Estinzione con deliberazione n.115/2015;
- a seguito delle dimissioni per motivi personali dei componenti Colucci e Penza nel luglio 2015 interveniva con deliberazione n. 118/ 2015 l'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione in una nuova composizione, nelle persone del Presidente Dott. Marco Alicandro, dei componenti Dott.ssa Anna Anna Lecora e Dott. Geraldo Bonacci;
- che per motivi personali la Dott.ssa Anna Lecora rassegnava le dimissioni nell'ottobre 2015;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- l'Osl, nella composizione residuale del Presidente Dott. Marco Alicandro e del componente Dott. Geraldo Bonacci, procedeva nell'espletamento dell'attività istruttoria inerente le ulteriori istanze di ammissione alla massa passiva;
- a seguito di nomina intervenuta con Decreto del Presidente della Repubblica, con deliberazione n. 2 /2016 si prendeva atto dell'insediamento del terzo componente dell'Osl individuato nella persona del Dott. Pio Amato;

VISTE:

- l'istanza dell'Avv. Luigi Rispoli, acquisita al Protocollo dell'Ente in data 6 novembre 2015 al n. 8372, quale legale dei Sigg.ri Di Vilio Alessandra, Di Serio Carolina, Di Serio Filomena, Di Serio Nicoletta e Di Serio Pasquale di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di Euro 75.444,30, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, in esecuzione della Sentenza Tar Campania – Napoli n. 2607/2014, notificata in forma esecutiva in data 1.8.2014;
- l'attestazione prevista dall'art. 254, comma 4 del TUEL, posta agli atti, inviata dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile da cui si evince che *“il debito scaturente dalla sentenza in oggetto è originato da fatti o atti gestionali risalenti in data anteriore al 31.12.2011, che segna il limite ultimo della competenza dell'Osl, per cui rientra nella fattispecie contemplata dall'art. 5, comma 2, D. l. 80 /2004”* con conseguente ammissibilità alla massa passiva senza che il predetto Responsabile individui cause ostative alla riconduzione alla gestione straordinaria della partita debitoria/creditoria **de qua**;

DATO ATTO CHE:

- con nota inviata in data 3/12/2015 Prot. Gen. 9140, questo Organo Straordinario di Liquidazione, ha comunicato l'accoglimento parziale dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06 ed, in particolare, di ammettere la somma di €. 61.630, 23 ed escludere la somma di €. 13.814,07 con la seguente motivazione: *“La somma non è liquidata in sentenza. Inoltre, ai sensi dell'art.248, comma 2, D. lgs. 267/2000” dalla data della dichiarazione del dissesto e fino all'approvazione del rendicontonon possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive” ed al comma 4, “dalla data della deliberazione del dissesto...i debiti insoluti a tale data.... non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria...”*;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- con nota del 16.12.2015, acquisita al protocollo dell'Ente in data 28.12.2015 al n. 9865, l'Avv. Luigi Rispoli chiedeva delucidazioni in ordine al dettaglio della somma ammessa;
- a seguito dell'intervenuta interlocuzione con l'Organo Straordinario di Liquidazione gli istanti non avanzavano né controdeduzioni né osservazioni per il tramite dell'indicato legale e, pertanto, si acclarava unitariamente la definizione della partita contabile;

RITENUTO, pertanto, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art.254 e segg. Del TUEL, che l'istanza in oggetto non possa essere ammessa per l'intero importo alla massa passiva per le ragioni esplicitate nel suindicato preavviso di diniego parziale, giusta, altresì, l'interlocuzione surriportata;

RICHIAMATI gli estremi dell'istanza come esposti nella seguente tabella:

Prot. Gen.	Istanti	Causale	Importo Totale
8372/2015	Di Vilio Alessandra, Di Serio Carolina, Di Serio Filomena, Di Serio Nicoletta, Di Serio Pasquale c/o Avv. Luigi Rispoli	Sentenza Tar Campania – Napoli n. 2607/2014. Importi dovuti a titolo di risarcimento, a titolo di pagamento imposta di registro già pagata, a titolo di importo già pagato al CTU, spese di giudizio oltre Cpa ed Iva	75.440,30 oltre interessi e rivalutazione monetaria

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- **DI NON AMMETTERE**, per le motivazioni esplicitate in narrativa che qui si abbiano per ripetute e trascritte, l'istanza in oggetto alla massa passiva dell'Ente per l'importo di Euro 13.814,07 vantato dagli istanti Di Vilio Alessandra, Di Serio Carolina, Di Serio Filomena,

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



Di Serio Nicoletta, Di Serio Pasquale c/o Avv. Luigi Rispoli, con studio legale in Napoli alla Piazza Trieste e Trento, n. 48;

- **DI AMMETTERE** alla massa passiva l'importo di €. 61.630, 23;
- **NOTIFICARE** la presente deliberazione agli istanti presso lo studio dell'Avv. Luigi Rispoli, al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DPR 378/93, al Responsabile del Settore di competenza, al Settore Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Succivo, al Ministero dell'Interno – DAIT – Direzione Centrale Finanza Locale;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 6, del DPR n. 378 del 1993 e 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente

I Componenti

Letto e sottoscritto

Il Presidente

DOTT. MARCO ALCANTARO



Il Componente verbalizzante

DOTT. GERALDO BONACCI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del sito web dell'ente "
<http://www.comune.succivo.ce.it> in data e resterà affissa fino al
per n. 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.
Viene rilasciata copia per uso

() amministrativo

() altro

Succivo li :

il responsabile del servizio

